



Reg. 43214/20

Comune di Rimini



Settore Polizia Locale  
U.O. Comando  
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via Della Gazzella 27 47923 Rimini  
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123  
[ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it](mailto:ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it)  
[polizia.municipale@pec.comune.rimini.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.rimini.it)  
[www.poliziamunicipale.it](http://www.poliziamunicipale.it)  
[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

**OGGETTO:** Regolamentazione della circolazione in Via Codazzi in occasione della celebrazione della Santa Messa per ingresso nuovo parroco nella giornata del 28 Giugno 2020.

## IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"

**VISTA** la richiesta prot. n. 157352 del 24/06/2020 avanzata da Don Giuseppe Bilancio, in nome e per conto della Parrocchia San Raffaele, con sede in Rimini Via Codazzi n. 28, tendente ad ottenere un'ORDINANZA straordinaria temporanea per la regolamentazione della circolazione in Via Codazzi, nel tratto dalla Via Petrucci in direzione Ra fino allo svincolo d'uscita dalla rotatoria posta tra le Vie Dario Campana/Bruno Toni in occasione della celebrazione della Santa Messa con la presenza del Vescovo, per ingresso nuovo parroco, nella giornata del 28 Giugno 2020, dalle ore 18.00 alle ore 21.00;

**SENTITO** il parere dell'ufficio Comando Polizia Locale;

**VISTE** le Dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 con il quale il richiedente ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. identificativo 01190881313694 per la **richiesta** del presente provvedimento, (Rif. Prot. 157356 del 24/06/2020) e di Euro 16,00 e nr. identificativo 01190881313158 per il **rilascio** del presente provvedimento; (Rif. Prot. 157618 del 24/06/2020), impegnandosi a non utilizzare per nessun altro atto e ad annullarle ed a conservarle unitamente all'atto cui si riferisce;

**RICHIAMATA** la normativa vigente, nazionale e/o regionale, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

**RAVVISATA** la necessità di attuare una adeguata regolamentazione stradale nella predetta area, al fine di consentire lo svolgimento della sopracitata iniziativa, a garanzia dell'incolumità pubblica;

**DATO ATTO** che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato;

**VISTI:**

– il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;

– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

**TENUTO CONTO** che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

**AVUTO PRESENTE** quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede: «A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo



di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

**RICHIAMATO:**

- quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
- il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. "Comando";

**CON I POTERI** conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

**ORDINA**

per i motivi esposti in narrativa, **nella giornata del 28 Giugno 2020, dalle ore 18.00 alle ore 21.00**, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

**1) CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CODAZZI, nel tratto dalla Via PETRUZZI, in direzione Ra, fino allo svincolo d'uscita dalla rotatoria posta tra le Vie Dario Campana/Bruno Toni, escluso.**

**DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto mezzi di polizia e soccorso in servizio d'emergenza":** da porre sulla Via Codazzi in corrispondenza dell'intersezione con la Via Petruzzi, lato Ra.

Posizionamento di segnaletica di **"DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE"**: da porre sulle Vie poste in prossimità dell'area preclusa alla circolazione, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e/o temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante **"eccetto autorizzati"** in prossimità di ogni semitrasennatura posta in corrispondenza del tratto di via oggetto di chiusura al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito;

**CARTELLO D'INDICAZIONE "VIA CODAZZI – tratto dalla Via Petruzzi fino allo svincolo d'uscita dalla rotatoria posta tra le Vie Dario Campana/Bruno Toni - CHIUSA PER CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA NELLA GIORNATA DEL 28 GIUGNO 2020, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00"**: da porre:

- sulla Via Marecchiese, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Codazzi;
- da porre sulla Via Petruzzi, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Codazzi;

**SEMITRANSENNATURA DELLA SEDE STRADALE:** da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito "eccetto autorizzati";

**DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA:** da collocare sulle barriere di testata dell'area delimitata dalla semitrasennatura (in ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità);

**2) E' autorizzato l'utilizzo dell'area indicata al punto 1) del presente atto per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato, previo possesso di tutte le ulteriori Autorizzazioni eventualmente necessarie.**

**PRESCRIZIONI**

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive di aree di sosta site sulla Via Codazzi nel tratto disciplinato dal presente atto.

La parrocchia San Raffaele, con sede in Rimini Via Codazzi n. 28, dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza ed in particolare i segnali indicanti parcheggio "P" eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo e/o è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare;



I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

Il rilascio della presente Ordinanza non esime il richiedente dall'obbligo del possesso, prima di esercitare l'attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il richiedente ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento dell'evento, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, inviando una mail alla Polizia Locale – Centrale Radio Operativa (mail: [centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it](mailto:centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it)) – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (mail: [ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it](mailto:ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it)) prima dell'inizio di validità del presente atto. **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

L'inosservanza da parte del richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante il periodo di validità.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.

L'ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO È CONDIZIONATA DA EVENTUALI LIMITAZIONI SULLA BASE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'AUTORITÀ NAZIONALE E/O REGIONALE.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Responsabile U.O. Comando  
Vice Comandante Dott. Roberto PACI  
(firmato digitalmente)